

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  
CAGLIARI**

**DELIBERAZIONE N. 166**

**VERBALE N. 8 DEL 28 GIUGNO 1999**

L'anno millenovecentonovantanove il giorno 28 del mese di giugno alle ore 9,30 in Cagliari, presso la propria sede, convocata dal Presidente si è riunita la Giunta Camerale per deliberare sugli argomenti posti all'o.d.g. contenuto nell'avviso di convocazione prot. n. 9431 del 22 giugno 1999.

Sono presenti:

- 1) Dr. Romano MAMBRINI – Presidente
- 2) P.I. Renato ARBA  
in rappresentanza dei lavoratori
- 3) Sig. Vinicio ARESU  
in rappresentanza degli artigiani
- 4) On.le Dr. Felice CONTU  
in rappresentanza dei coltivatori diretti
- 5) Dr. Alfredo DEIDDA  
in rappresentanza della Cooperazione in Agricoltura
- 6) On.le Dr. Raffaele GARZIA  
in rappresentanza dei commercianti
- 7) Cav. Francesco MURA  
in rappresentanza degli agricoltori

Assenti: On.le Sig. Luigi BIGGIO  
in rappresentanza dei marittimi  
Ing. Luigi PLANTA  
in rappresentanza degli industriali

Assistono alla seduta il Dr. Gian Paolo Porcu, Presidente del Collegio dei revisori, il Dr. Franco Onnis e il Dr. Piero Pintor, componenti.

Esercita le funzioni di Segretario il Dr. Paolo Solinas, Segretario Generale della Camera, assistito dal Dr. Carlo Desogus, Vice Segretario Generale.

Il Presidente, constatata la validità della riunione per la presenza della maggioranza dei componenti, passa a trattare l'argomento oggetto della seguente deliberazione:

**RELAZIONE DI NOTIFICA**  
Io sottoscritto Rep. MAMBRINI CAV. BATTISTA della Stazione Forestale e di V.A. di SEVERACI certificato di avere notificato oggi 25/9/99 alle ore 11.45 DELIBERA C.C.I.A.A. n° 166 DEL 28/6/99 consegnando copia nelle mani di Sig. CASULA DOLORES UFFICIO DEL P.C. TOCCO IL RICEVENTE IL NOTIFICATORE M. Mura

DELIB. N. 166

COMUNE DI SIURGUS DONIGALA - APPLICAZIONE ART. 182 DEL R.D. 30.12.1923, N. 3267 MODIFICATO DAL R.D. 3.1.1926, N. 23. ORDINANZA RIPARTIMENTALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL PASCOLO E DEL TAGLIO. RATIFICA.

Il Presidente comunica che in data 16 aprile u.s. è pervenuta alla Camera di Commercio una richiesta da parte del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, tendente ad ottenere la ratifica della propria ordinanza n. 18228 del 18.3.1999.

#### LA GIUNTA

- sentita la comunicazione del Presidente;
- vista l'ordinanza del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda n. 18228 del 18 marzo 1999;
- vista la nota di accompagnamento dello stesso Servizio distinta dal prot. n. 5662 in data 16 aprile 1999;
- premesso che il complesso boscato ricadente interamente in agro del Comune di Siurgus Donigala, di proprietà comunale ed in parte privata, costituito da un unico compendio esteso circa 122 ha e comprendente le località denominate "Monte Nuxi", "Monte Maiori" e "Sa Xea de Monte Maiori", è stato percorso da un incendio nell'estate del 1998 che ha gravemente compromesso il soprassuolo forestale;
- accertato che il soprassuolo boschivo dei terreni percorsi dall'incendio è costituito da alto fusto di sughera misto a roverelle e ad altre specie arboree e arbustive mediterranee, da bosco di leccio, sughera, roverella e corbezzolo governato a ceduo, da rimboschimenti ad eucaliptus misti a sughera e ad altre essenze della macchia;
- considerato che la spiccata facoltà pollonifera delle specie presenti consente la ricostituzione della copertura forestale in tempi relativamente brevi, purchè le superfici interessate vengano preservate dal pascolamento di tutte le specie di bestiame;



- appreso che la zona descritta in premessa è interessata dal pascolamento ovino in misura non compatibile con la rigenerazione del bosco;
- considerato, altresì, che i terreni in argomento presentano un modesto spessore di suolo e tratti con rocciosità affiorante, nonché pendenze più o meno accentuate;
- ritenuto che in carenza di una adeguata copertura vegetazionale detti terreni possono, con danno pubblico, subire erosioni, dare luogo a dissesto idrogeologico e turbare la regimazione delle acque secondo un processo di degradazione progressiva;
- acclarato che il complesso boscato in parola non è assoggettato a vincolo forestale ai sensi del R.D. 20 giugno 1877, n. 3917 e che nel territorio del Comune di Siurgus Donigala non si è ancora provveduto all'imposizione del vincolo per gli scopi idrogeologici di cui al titolo I, capo I, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267; inoltre, i terreni medesimi, in quanto boscati, appartengono alla categoria dei beni tutelati ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;
- ritenuto, pertanto, indispensabile e urgente porre in essere uno strumento giuridico di tutela al fine di consentire la ricostituzione del bosco nelle more dell'imposizione del vincolo per scopi idrogeologici;
- preso atto che l'ordinanza ripartimentale e relativi allegati è stata affissa per 15 gg. consecutivi all'albo pretorio del Comune di Siurgus Donigala, senza che siano state presentate opposizioni;
- su conforme parere del Vice Segretario Generale competente, responsabile del procedimento;
- esaminate la corografia in scala 1:25000, la planimetria in scala 1:10000 e la distinta dei dati catastali dei terreni, allegate;
- visto l'art. 182, comma 3° del citato R.D. 30.12.1923, n. 3267, così come modificato dall'art. 3 del R.D. 3.1.1926, n. 23;

**D E L I B E R A**

- di ratificare l'ordinanza n. 18228, emessa dal Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda in data 18 marzo



1999, in forza della quale si ordina che nel complesso boscato indicato in premessa, sito nelle località "Monte Nuxi", "Monte Maiore", e "Sa Xea de Monte Maiore", in agro del Comune di Siurgus Donigala, meglio evidenziato in colore giallo e delimitato in colore rosso nella corografia in scala 1:25000 e nella planimetria in scala 1:10000, costi= tuenti rispettivamente gli allegati "A" e "B", nonchè contraddistinto catastalmente al foglio e mappali indicati nell'allegato "C", allegati allo stesso provvedimento ispettoriale e che fanno parte integrante della presente deliberazione, con l'osservanza delle seguenti norme e restrizioni:

- 1) - è vietato l'esercizio del pascolo per tutte le specie di animali fino a quando la rinnovazione agamica e da seme, a giudizio dell'Amministrazione Forestale, non avrà raggiunto uno sviluppo tale da sfuggire al morso del bestiame;
- 2) - l'esercizio del pascolo potrà essere riammesso, a richiesta degli interessati, solo quando a giudizio dalla predetta Amministrazione le specie di animali che si intendono introdurre non siano di pregiudizio per la vegetazione forestale in via di sviluppo;
- 3) - è vietata l'utilizzazione del bosco fino a quando non avrà raggiunto il turno minimo consentito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia di Cagliari;
- 4) - è consentito il taglio finalizzato alla ricostituzione del soprassuolo forestale danneggiato dal fuoco, purchè eseguito a regola d'arte e senza creare pregiudizio alcuno alla rinnovazione;
- 5) - è altresì consentita l'utilizzazione degli impianti forestali artificiali che abbiano raggiunto il turno minimo previsto dalle P.M.P.F., nonchè l'estrazione del sughero anche di età inferiore ai dieci anni, previa autorizzazione scritta da parte del Servizio Ispettorato Ripartimentale;
- 6) - eventuali movimenti di terra da eseguirsi con l'ausilio di mezzi meccanici devono essere preventivamente autorizzati dal predetto Ispettorato.

I contravventori alle prescrizioni anzidette incorreranno nelle sanzioni previste dal Titolo I, Capo II del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e dalla Legge 9.10.1967, n. 950.




(segue delib. n. 156/99)


La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi del comma 4/bis dell'art. 1 della L.R. 13.12.1994, n° 38, così come modificata dall'art. 1 della L.R. 13.1.1995, n° 4.

Cagliari, 28 GIU. 1999

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Paolo Solinas)




IL PRESIDENTE  
(Romano Mambriani)



Si attesta che, ai sensi dell'art. 62 T.U. 20.9.1934, n. 2011 e del D.L.L. 21.9.44, n. 315, la presente deliberazione è stata tenuta affissa all'albo camerale per sette giorni consecutivi dal 13 LUG. 1999 al 20 LUG. 1999, senza che siano state prodotte opposizioni.

Cagliari, 21 LUG. 1999

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Paolo Solinas)



P.C.C.  
IL CAPO SERVIZIO AA.GG.  
(Dott. Carlo Desobus)

